



Agenzia Italiana del Farmaco
AIFA

Oggetto: affidamento diretto del servizio di copertura assicurativa "Globale Fabbricati" dell'AIFA per il triennio 14/01/2018- 14/01/2021 – CIG ZF021A7705

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare gli articoli 8 e 9;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, del 20 settembre 2004, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 140 del 17 giugno 2016), di seguito denominato "nuovo regolamento";

Visto il decreto del Ministro della Salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della Salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della Salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della Salute in data 06 febbraio 2017, al n. 141, con cui il Prof. Mario Melazzini è stato confermato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto legislativo n. 50/2016 recante "Codice dei Contratti Pubblici" e ss.mm.ii. e in particolare l'art. 36 comma 2 lettera a) in virtù del quale le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture "di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta";

Viste le Linee Guida di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 emesse dall'ANAC ed in particolare: le Linee Guida n. 2 recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1005 del 21/9/2016, le Linee Guida n. 3 recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1096 del 26/10/2016 aggiornate al D. Lgs. n. 56/2017 con deliberazione n. 1007 dell'11/10/2017, le Linee Guida n. 4 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26/10/2016, le Linee guida n. 5 recanti "Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1190 del 16/11/2016, le Linee Guida n. 6 recanti "Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lettera c) del Codice" approvate dal Consiglio dell'Autorità nell'Adunanza del 16 novembre 2016 con deliberazione n. 1293 del 10/10/2017 aggiornate al D. Lgs. n. 56/2017 con deliberazione n. 1008 dell'11/10/2017, le Linee Guida n. 8 recanti "Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili" approvate dal Consiglio dell'Autorità nell'Adunanza del 13 settembre 2017 con deliberazione n. 950 del 10/10/2017;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 recante *"Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"* per la parte vigente;

Vista la determinazione direttoriale n. 2117 in data 21/12/2017, con cui - ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, dell'art. 10, comma 2, lett. e) del D.M. n. 245/2004, dell'art. 21 del Regolamento di Contabilità AIFA e del paragrafo art. 7 delle Linee Guida ANAC n. 3 sopra citate - a far data dal 21 dicembre 2017 il Direttore Generale dell'AIFA, Mario Giovanni Melazzini, ha assunto il ruolo di "Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di servizi e forniture" (RUP) degli appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi, di importo inferiore, pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice ad esclusione di quelli in materia ICT;

Vista la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (pubblicata in G.U. n.302 del 29-12-2017 - Suppl. Ordinario n. 62) recante *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020"*;

Visto il Regolamento di Contabilità dell'Agenzia Italiana del Farmaco come modificato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 28 del 9 ottobre 2006;

Visto il budget per l'anno 2018 dell'Agenzia Italiana del Farmaco;

Vista la prossima scadenza al 14/01/2018 della polizza assicurativa "Assicurazione Property" n. 350687095 attualmente in vigore per la copertura Globale Fabbricati dell'AIFA, autorizzata con Determina n. 1618 del 29/12/2014;

Ritenuta l'assoluta opportunità che alla scadenza l'AIFA provveda a mantenere un'adeguata copertura assicurativa contro il rischio di danni cagionatisi in relazione alla sede istituzionale della medesima, mediante la stipula di idonea polizza;

AV

Visto il Modulo "Richiesta Acquisti previsti nel Budget", trasmesso dalla Direzione Generale, prot. n. STDG-0108194/P del 10/10/2017 e assunto al prot. n. ANGP-0108196A del 10/10/2017, con il quale si richiede l'acquisizione di una polizza per la copertura assicurativa "Globale Fabbricati" dell'AIFA con durata triennale, dal 14/01/2018 al 14/01/2021 per un importo non superiore ad euro 30.000,00 (trentamila/00), comprensivo di oneri di legge;

Considerato che i servizi assicurativi non sono presenti e acquistabili sul Me.PA.;

Vista l'indagine di mercato avviata in merito mediante richiesta di preventivo, inviata in data 21/12/2017 a mezzo PEC ai seguenti sei maggiori operatori economici del settore, per la fornitura del servizio di copertura assicurativa "Globale Fabbricati" dell'AIFA per il triennio 14/01/2018-14/01/2021 (All.1):

- ALLIANZ S.p.A. Prot. n. AIFA/0137646-P del 21/12/2017;
- AXA ASSICURAZIONI S.p.A. Prot. n. AIFA/0137651-P del 21/12/2017;
- GENERALI ITALIA S.p.A. Prot. n. AIFA/0137655-P del 21/12/2017;
- REALE MUTUA Prot. n. AIFA/0137657-P del 21/12/2017;
- UNIPOL SAI ASSICURAZIONI S.p.A. Prot. n. AIFA/0137660-P del 21/12/2017;
- VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. Prot. n. AIFA/0137662-P del 21/12/2017.

Preso atto che alle ore 12.00 del 03.01.2018, termine indicato nella richiesta di preventivo, per la ricezione dello stesso, ha presentato offerta unicamente l'operatore economico GENERALI ITALIA S.p.A. - P.IVA 00885351007;

Visto l'allegato verbale del 09/01/2018 di apertura delle buste pervenute nell'ambito dell'indagine di mercato de qua, dal quale emerge che l'offerta pervenuta dalla compagnia assicurativa Generali Italia S.p.A. ammonta ad euro 25.872,00 oneri di legge inclusi, per il triennio 14/01/2018-14/01/2021, con un ribasso del 13,76% rispetto alla somma di euro 30.000,00, indicata dall'AIFA quale importo massimo dell'affidamento e che detta offerta risulta rispondente a tutti i requisiti e alle specifiche richieste nel Capitolato predisposto dall'AIFA (All.2);

Ritenuto, pertanto, che nulla osta a che l'operatore economico GENERALI ITALIA S.p.A. possa essere individuato quale affidatario del servizio *de quo*;

Vista l'autocertificazione dell'assenza di conflitti di interesse con la compagnia Generali Italia S.p.A., rilasciata dal Prof. Mario Giovanni Melazzini, in qualità di reggente dell'Ufficio Attività Negoziale e Gestione del Patrimonio (All.3);

DETERMINA

Art. 1

(autorizzazione dell'affidamento)

1. E' autorizzato l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, let. a), del D. lgs. n. 50/2016, del servizio di copertura assicurativa "Globale Fabbricati" dell'AIFA per il triennio 14/01/2018-14/01/2021, in favore della compagnia assicuratrice Generali Italia S.p.A., con sede legale in Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, n. 14, P.IVA 00885351007 - C.F. 00409920584.
2. Si dà atto che l'efficacia della presente autorizzazione è comunque subordinata alla positiva verifica del possesso in capo all'affidatario dei requisiti previsti dalla vigente normativa.

97

Art. 2

(autorizzazione alla spesa)

1. E' autorizzata a favore dell'operatore economico Generali S.p.A. la spesa annua di € 8.624,00 (ottomilaseicentoventiquattro/00), comprensiva di oneri di legge, per un importo complessivo, per il triennio 14/01/2018-14/01/2021, di € 25.872,00 (venticinquemilaottocentosettantadue/00), comprensivo di oneri di legge.
2. La spesa graverà pro quota sul budget degli anni 2018, 2019, 2020 e 2021.
3. Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario sul numero di conto corrente indicato da Generali Italia S.p.A..


Art. 3

(comunicazioni, pubblicità e trasparenza)

1. Gli atti relativi alla presente procedura, incluso il presente provvedimento, saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'AIFA www.agenziafarmaco.gov.it nella sezione Amministrazione trasparente>Bandi di Gara e Contratti>Bandi di Gara e contratti (file disponibile in formato PDF).
2. Le pubblicazioni di cui all'art. 29, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. avverranno sul sito del MIT al seguente link www.serviziocontrattipubblici.it nonché con le modalità che verranno indicate dall'ANAC e ai sensi dell'art. 29 comma 4 bis del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Roma, 12/01/2018

Il Direttore Generale
Mario Giovanni Melazzini



Allegati:

- All.1) N. 6 note di richiesta di preventivo e allegato Capitolato;
- All.2) Verbale del 09/01/2018 con allegato preventivo Generali Italia S.p.A.
- All.3) Autocertificazione assenza di conflitti di interesse Prof. Mario Giovanni Melazzini

Pubblicato sul profilo del committente in data 12/01/2018



Ufficio Attività Negoziale e Gestione del Patrimonio

Roma,

Spett.le
Axa Assicurazioni S.p.A.
via PEC:
assicurazioniquirinale@legalmail.it

OGGETTO: Richiesta preventivo copertura assicurativa "Globale Fabbricati" AIFA

con la presente formuliamo richiesta di preventivo in merito alla copertura assicurativa "Globale Fabbricati" con durata triennale, dal 14/01/2018 al 14/01/2021, per l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), la cui sede è ubicata in Via del Tritone n. 169 Interni nn. 4,6,8 e n. 181 - 00187 Roma (RM).

In particolare l'AIFA ha necessità di acquisire un preventivo sulla base delle condizioni economiche e giuridiche di cui al Capitolato allegato.

Si precisa che il preventivo potrà essere preso in considerazione esclusivamente ove di importo inferiore ad € 30.000,00 (trentamila/00) comprensivo di oneri di legge.

La durata della copertura sarà triennale, dal 14/01/2018 al 14/01/2021 e viene espressamente prevista la facoltà dell'AIFA di prorogare la durata del contratto, sussistendo i presupposti di cui all'art. 106, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016.

Non sarà preso in considerazione il preventivo pervenuto da compagnia assicuratrice il cui legale rappresentante o l'eventuale procuratore sia privo di firma digitale in quanto la stessa è richiesta obbligatoriamente per la stipula del successivo contratto.

Il preventivo, contenente l'offerta economica per la copertura assicurativa "Globale Fabbricati" AIFA, dovrà essere redatto su Vostra carta intestata, ed essere recapitato in una busta chiusa, entro e non oltre il 03/01/2018 alle ore 12:00 al seguente indirizzo:
Agenzia Italiana del Farmaco, alla c.a. del RUP Marlo Giovanni Melazzini, Ufficio Attività Negoziale e Gestione del Patrimonio, Via del Tritone, 181 - 00187 Roma.

Sulla busta dovrà essere riportata l'indicazione del nome e dei recapiti della compagnia assicuratrice ed essere apposta la seguente dicitura:

"PREVENTIVO per la copertura assicurativa Globale Fabbricati per l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) - NON APRIRE".


Sarà possibile consegnare il plico a mano presso la sala Poste situata presso la sede AIFA nel seguente orario di apertura al pubblico: dalle h. 9.00 alle h. 13.00 nel turno mattutino e dalle h. 15.00 alle h. 18.00 nel turno pomeridiano, in tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì, esclusi sabato, domenica e festivi.

Per ogni chiarimento o informazione sarà possibile rivolgersi al seguente indirizzo: ufficiogare@aifa.gov.it

Si precisa che la presente richiesta non vincola in alcun modo l'Agenzia Italiana del Farmaco a procedere all'affidamento della polizza in oggetto con codesta spett. le compagnia assicuratrice e non preclude la facoltà per l'Agenzia di procedere, a proprio insindacabile giudizio, ad altre forme di indagine di mercato o di procedure di gara.


Distinti saluti

I/RUP
Mario Giovanni Melazzini



Allegati:

1. Capitolato "Globale Fabbicati" con relative planimetrie degli immobili da assicurare



Agenzia Italiana del Farmaco

AIFA

Ufficio Attività Negoziale e Gestione del Patrimonio

Roma,

Spett.le
Generali Italia S.p.A
via PEC:
vgeneraliitalia@pec.generaligroup.com

OGGETTO: Richiesta preventivo copertura assicurativa "Globale Fabbricati" AIFA

con la presente formuliamo richiesta di preventivo in merito alla copertura assicurativa "Globale Fabbricati" con durata triennale, dal 14/01/2018 al 14/01/2021, per l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), la cui sede è ubicata in Via del Tritone n. 169 Interni nn. 4,6,8 e n. 181 - 00187 Roma (RM).

In particolare l'AIFA ha necessità di acquisire un preventivo sulla base delle condizioni economiche e giuridiche di cui al Capitolato allegato.

Si precisa che il preventivo potrà essere preso in considerazione esclusivamente ove di importo inferiore ad € 30.000,00 (trentamila/00) comprensivo di oneri di legge.

La durata della copertura sarà triennale, dal 14/01/2018 al 14/01/2021 e viene espressamente prevista la facoltà dell'AIFA di prorogare la durata del contratto, sussistendo i presupposti di cui all'art. 106, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016.

Non sarà preso in considerazione il preventivo pervenuto da compagnia assicuratrice il cui legale rappresentante o l'eventuale procuratore sia privo di firma digitale in quanto la stessa è richiesta obbligatoriamente per la stipula del successivo contratto.

Il preventivo, contenente l'offerta economica per la copertura assicurativa "Globale Fabbricati" AIFA, dovrà essere redatto su Vostra carta intestata, ed essere recapitato in una busta chiusa, entro e non oltre il **03/01/2018 alle ore 12:00** al seguente indirizzo:
Agenzia Italiana del Farmaco, alla c.a. del RUP Marlo Giovanni Melazzini, Ufficio Attività Negoziale e Gestione del Patrimonio, Via del Tritone, 181 - 00187 Roma.

Sulla busta dovrà essere riportata l'indicazione del nome e dei recapiti della compagnia assicuratrice ed essere apposta la seguente dicitura:

"PREVENTIVO per la copertura assicurativa Globale Fabbricati per l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) - NON APRIRE".

Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati.


seguito orario di apertura al pubblico: dalle h. 9.00 alle h. 13.00 nel turno mattutino e dalle h. 15.00 alle h. 18.00 nel turno pomeridiano, in tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì, esclusi sabato, domenica e festivi.

Per ogni chiarimento o informazione sarà possibile rivolgersi al seguente indirizzo: ufficiogare@aifa.gov.it

Si precisa che la presente richiesta non vincola in alcun modo l'Agenzia Italiana del Farmaco a procedere all'affidamento della polizza in oggetto con codesta spett. le compagnia assicuratrice e non preclude la facoltà per l'Agenzia di procedere, a proprio insindacabile giudizio, ad altre forme di indagine di mercato o di procedure di gara.

Distinti saluti

Il RUP
Mario Giovanni Melazzini



Allegati:

1. Capitolato "Globale Fabbricati" con relative planimetrie degli immobili da assicurare

*Agenzia Italiana del Farmaco***AIFA**

Ufficio Attività Negoziale e Gestione del Patrimonio

Roma,

Spett.le

Reale Mutua

via PEC: realemutua @pec.realemutua.it

OGGETTO: Richiesta preventivo copertura assicurativa "Globale Fabbricati" AIFA

con la presente formuliamo richiesta di preventivo in merito alla copertura assicurativa "Globale Fabbricati" con durata triennale, dal 14/01/2018 al 14/01/2021, per l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), la cui sede è ubicata in Via del Tritone n. 169 interni nn. 4,6,8 e n. 181 - 00187 Roma (RM).

In particolare l'AIFA ha necessità di acquisire un preventivo sulla base delle condizioni economiche e giuridiche di cui al Capitolato allegato.

Si precisa che il preventivo potrà essere preso in considerazione esclusivamente ove di importo inferiore ad € 30.000,00 (trentamila/00) comprensivo di oneri di legge.

La durata della copertura sarà triennale, dal 14/01/2018 al 14/01/2021 e viene espressamente prevista la facoltà dell'AIFA di prorogare la durata del contratto, sussistendo i presupposti di cui all'art. 106, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016.

Non sarà preso in considerazione il preventivo pervenuto da compagnia assicuratrice il cui legale rappresentante o l'eventuale procuratore sia privo di firma digitale in quanto la stessa è richiesta obbligatoriamente per la stipula del successivo contratto.

Il preventivo, contenente l'offerta economica per la copertura assicurativa "Globale Fabbricati" AIFA, dovrà essere redatto su Vostra carta intestata, ed essere recapitato in una busta chiusa, entro e non oltre il **03/01/2018 alle ore 12:00** al seguente indirizzo:
Agenzia Italiana del Farmaco, alla c.a. del RUP Mario Giovanni Melazzini, Ufficio Attività Negoziale e Gestione del Patrimonio, Via del Tritone, 181 - 00187 Roma.

Sulla busta dovrà essere riportata l'indicazione del nome e dei recapiti della compagnia assicuratrice ed essere apposta la seguente dicitura:

"PREVENTIVO per la copertura assicurativa Globale Fabbricati per l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) - NON APRIRE".


Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati. Sarà possibile consegnare il plico a mano presso la sala Poste situata presso la sede AIFA nel seguente orario di apertura al pubblico: dalle h. 9.00 alle h. 13.00 nel turno mattutino e dalle

h. 15.00 alle h. 18.00 nel turno pomeridiano, in tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì, esclusi sabato, domenica e festivi.

Per ogni chiarimento o informazione sarà possibile rivolgersi al seguente indirizzo:
ufficiogare@aifa.gov.it

Si precisa che la presente richiesta non vincola in alcun modo l'Agenzia Italiana del Farmaco a procedere all'affidamento della polizza in oggetto con codesta spett. le compagnia assicuratrice e non preclude la facoltà per l'Agenzia di procedere, a proprio insindacabile giudizio, ad altre forme di indagine di mercato o di procedure di gara.

Distinti saluti


M/RUP
Mario Giovanni Melazzini

Allegati:

1. Capitolato "Globale Fabbicati" con relative planimetrie degli Immobili da assicurare



Agenzia Italiana del Farmaco

AIFA

Ufficio Attività Negoziale e Gestione del Patrimonio

Roma,

Spett.le

Unipol Sai Assicurazioni S.p.A.

via PEC: un01290@agenzia.unipolsai.it

OGGETTO: Richiesta preventivo copertura assicurativa "Globale Fabbricati" AIFA

con la presente formuliamo richiesta di preventivo in merito alla copertura assicurativa "Globale Fabbricati" con durata triennale, dal 14/01/2018 al 14/01/2021, per l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), la cui sede è ubicata in Via del Tritone n. 169 Interni nn. 4,6,8 e n. 181 - 00187 Roma (RM).

In particolare l'AIFA ha necessità di acquisire un preventivo sulla base delle condizioni economiche e giuridiche di cui al Capitolato allegato.

Si precisa che il preventivo potrà essere preso in considerazione esclusivamente ove di importo inferiore ad € 30.000,00 (trentamila/00) comprensivo di oneri di legge.

La durata della copertura sarà triennale, dal 14/01/2018 al 14/01/2021 e viene espressamente prevista la facoltà dell'AIFA di prorogare la durata del contratto, sussistendo i presupposti di cui all'art. 106, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016.

Non sarà preso in considerazione il preventivo pervenuto da compagnia assicuratrice il cui legale rappresentante o l'eventuale procuratore sia privo di firma digitale in quanto la stessa è richiesta obbligatoriamente per la stipula del successivo contratto.

Il preventivo, contenente l'offerta economica per la copertura assicurativa "Globale Fabbricati" AIFA, dovrà essere redatto su Vostra carta intestata, ed essere recapitato in una busta chiusa, entro e non oltre il 03/01/2018 alle ore 12:00 al seguente indirizzo:

Agenzia Italiana del Farmaco, alla c.a. del RUP Mario Giovanni Melazzini, Ufficio Attività Negoziale e Gestione del Patrimonio, Via del Tritone, 181 - 00187 Roma.

Sulla busta dovrà essere riportata l'indicazione del nome e dei recapiti della compagnia assicuratrice ed essere apposta la seguente dicitura:

"PREVENTIVO per la copertura assicurativa Globale Fabbricati per l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) - NON APRIRE".


Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati. Sarà possibile consegnare il plico a mano presso la sala Poste situata presso la sede AIFA nel

seguito orario di apertura al pubblico: dalle h. 9.00 alle h. 13.00 nel turno mattutino e dalle h. 15.00 alle h. 18.00 nel turno pomeridiano, in tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì, esclusi sabato, domenica e festivi.

Per ogni chiarimento o informazione sarà possibile rivolgersi al seguente indirizzo: ufficiogare@aifa.gov.it


Si precisa che la presente richiesta non vincola in alcun modo l'Agenzia Italiana del Farmaco a procedere all'affidamento della polizza in oggetto con codesta spett. le compagnia assicuratrice e non preclude la facoltà per l'Agenzia di procedere, a proprio insindacabile giudizio, ad altre forme di indagine di mercato o di procedure di gara.

Distinti saluti

Il RUP
Mario Giovanni Melazzini


Allegati:

1. Capitolato "Globale Fabbriati" con relative planimetrie degli immobili da assicurare



Roma,

Ufficio Attività Negoziale e Gestione del Patrimonio

Spett.le
Vittoria Assicurazioni S.p.A.
via PEC: ag_f51.01@pec.agentivittoria.it

OGGETTO: Richiesta preventivo copertura assicurativa "Globale Fabbricati" AIFA

con la presente formuliamo richiesta di preventivo in merito alla copertura assicurativa "Globale Fabbricati" con durata triennale, dal 14/01/2018 al 14/01/2021, per l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), la cui sede è ubicata in Via del Tritone n. 169 interni nn. 4,6,8 e n. 181 - 00187 Roma (RM).

In particolare l'AIFA ha necessità di acquisire un preventivo sulla base delle condizioni economiche e giuridiche di cui al Capitolato allegato.

Si precisa che il preventivo potrà essere preso in considerazione esclusivamente ove di importo inferiore ad € 30.000,00 (trentamila/00) comprensivo di oneri di legge.

La durata della copertura sarà triennale, dal 14/01/2018 al 14/01/2021 e viene espressamente prevista la facoltà dell'AIFA di prorogare la durata del contratto, sussistendo i presupposti di cui all'art. 106, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016.

Non sarà preso in considerazione il preventivo pervenuto da compagnia assicuratrice il cui legale rappresentante o l'eventuale procuratore sia privo di firma digitale in quanto la stessa è richiesta obbligatoriamente per la stipula del successivo contratto.

Il preventivo, contenente l'offerta economica per la copertura assicurativa "Globale Fabbricati" AIFA, dovrà essere redatto su Vostra carta intestata, ed essere recapitato in una busta chiusa, entro e non oltre il 03/01/2018 alle ore 12:00 al seguente indirizzo:
Agenzia Italiana del Farmaco, alla c.a. del RUP Mario Giovanni Melazzini, Ufficio Attività Negoziale e Gestione del Patrimonio, Via del Tritone, 181 - 00187 Roma.

Sulla busta dovrà essere riportata l'indicazione del nome e dei recapiti della compagnia assicuratrice ed essere apposta la seguente dicitura:

"PREVENTIVO per la copertura assicurativa Globale Fabbricati per l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) - NON APRIRE".

Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati.


Sarà possibile consegnare il plico a mano presso la sala Poste situata presso la sede AIFA nel seguente orario di apertura al pubblico: dalle h. 9.00 alle h. 13.00 nel turno mattutino e dalle h. 15.00 alle h. 18.00 nel turno pomeridiano, in tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì, esclusi sabato, domenica e festivi.

Per ogni chiarimento o informazione sarà possibile rivolgersi al seguente indirizzo: ufficiogare@aifa.gov.it

Si precisa che la presente richiesta non vincola in alcun modo l'Agenzia Italiana del Farmaco a procedere all'affidamento della polizza in oggetto con codesta spett. le compagnia assicuratrice e non preclude la facoltà per l'Agenzia di procedere, a proprio insindacabile giudizio, ad altre forme di indagine di mercato o di procedure di gara.

Distinti saluti

II RUP
Mario Giovanni Melazzini



Allegati:

1. Capitolato "Globale Fabbricati" con relative planimetrie degli Immobili da assicurare



Agenzia Italiana del Farmaco

AIFA

CAPITOLATO TECNICO

Copertura assicurativa "Globale Fabbricati" dell'AIFA

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La presente polizza viene stipulata contro i rischi derivanti da:

1. Incendio
2. Danni da acqua condotta
3. Ricorso terzi
4. Fenomeno elettrico
5. Eventi atmosferici
6. Fumo
7. Urto veicoli

Non sono compresi nell'assicurazione danni a monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore.

Si precisa che nessun sinistro si è verificato nell'ultimo triennio.

Si precisa che i rischi ammessi in polizza sono quelli elencati, con l'applicazione di eventuali scoperti e/o franchigie solo se in appresso indicate.

Quanto sopra nel rispetto del seguente articolato contrattuale:

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, viene attribuito il significato qui di seguito precisato:

Assicurazione

il contratto di Assicurazione.

Polizza

il documento che prova l'assicurazione.

Durata dell'Assicurazione

dalle ore 24:00 del 14/01/2018 alle ore 24:00 del 14/01/2021.

Si rimanda all'Art. 7 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Contraente

l'Agenzia Italiana del Farmaco - AIFA, ente pubblico non economico che stipula questa Assicurazione

Assicurato

la persona fisica o giuridica il cui interesse è tutelato dall'Assicurazione.

Società

La compagnia assicuratrice che ha assunto la presente assicurazione.

Rischio

La probabilità che si verifichi il sinistro.

Danno

il pregiudizio economico conseguente al verificarsi del sinistro per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Sinistro

il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Indennizzo

la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.

Franchigia

la parte del danno che rimane a carico del Contraente, ove prevista.

Scoperto

la parte percentuale del danno che rimane a carico del Contraente, ove prevista.

Massimale

la massima esposizione della Società per ogni Sinistro.

Premio

la somma dovuta dal Contraente alla Società. In particolare intendendosi per:

- Premio complessivo, l'importo complessivamente dovuto per l'intero triennio, inclusivo di oneri come per legge;
- Premio annuale, l'importo dovuto annualmente, inclusivo di oneri come per legge.

Attività

L'attività svolta dal Contraente è: attività di UFFICIO.

Partite Assicurate

Il Contraente ha in locazione o in comodato d'uso gratuito e ha adibito a propria sede istituzionale i seguenti beni immobili di proprietà di terzi, ubicati:

- in via del Tritone – 00187 Roma (RM) al civico n. 181, di cui si allega la planimetria del piano terzo a titolo esemplificativo;
- in via del Tritone – 00187 Roma (RM) al civico n. 169, interni nn. 4, 6, 8, di cui si allegano le relative planimetrie.

In particolare si consideri quanto segue.

Via del Tritone n.181

L'immobile si compone di 9 (nove) piani fuori terra più uno interrato, con superficie totale pari a circa 7.500 mq, oltre circa mq 400 di terrazzi, e suddivisa come nella tabella seguente:

PIANO INTERRATO (archivio e locali tecnici)	Mq	813
PIANO TERRA (sale riunioni, atrio e depositi)	Mq	877
PIANO PRIMO (uffici)	Mq	993
PIANO SECONDO (uffici)	Mq	985
PIANO TERZO (uffici)	Mq	985
PIANO QUARTO (uffici)	Mq	911
PIANO QUINTO (uffici)	Mq	897
PIANO SESTO (uffici direzionali)	Mq	519
PIANO SETTIMO (uffici direzionali)	Mq	370
PIANO OTTAVO (locali tecnici)	Mq	174

L'immobile di via del Tritone n. 181 adibito ad uffici è stato realizzato intorno al 1930 e ha subito una ristrutturazione nel 2006. La struttura portante è di tipo misto in muratura e cemento armato, con solai in laterocemento.

Tutti gli impianti sono stati sostituiti in occasione della ristrutturazione del 2006.

Via del Tritone n.169

Interno 4: l'immobile, sito al piano 2° dello stabile, ha una superficie di circa 450 mq ed è interamente adibito ad uffici.

Interno 6: l'immobile, sito al piano 2° dello stabile, ha una superficie di circa 240 mq ed è interamente adibito ad uffici.

Interno 8: l'immobile, sito al piano 3° dello stabile, ha una superficie di circa 640 mq ed è interamente adibito ad uffici.

Lo stabile di via del Tritone n. 169 è stato realizzato intorno al 1930.

Gli immobili in uso all'AIFA si trovano all'interno di un condominio e sono realizzati in muratura portante con solai in laterocemento.

Tutti i beni immobili sopra descritti, si collocano nella "Prima Classe" di cui alla successiva definizione alla voce "Fabbricati", consistendo in "fabbricati con strutture portanti verticali, solai, pareti esterne e tetto in materiali incombustibili; nei soli fabbricati a più piani è tollerata l'armatura del tetto in legno. A questi effetti, è considerato piano anche il solaio immediatamente sottostante al tetto".

Il Contraente, in caso di trasferimento - in tutto o in parte - della propria sede istituzionale, si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di comunicare tempestivamente dette variazioni e di richiedere un'appendice di adeguamento della polizza in essere alle variazioni intervenute ovvero, in alternativa, di recedere dal contratto con preavviso di mesi sei mediante comunicazione a mezzo pec.

Si intendono assicurati i beni – mobili od immobili, sottotetto o all'aperto, anche se di proprietà di terzi – rientranti nelle seguenti partite che sono pertinenti all'Attività descritta in Polizza (compresi uffici e servizi aziendali) e che si trovano nell'area relativa all'ubicazione sopraindicata o in aree diverse distanti da questa non più di 200 metri.

PARTITE ASSICURATE	SOMMA ASSICURATA
FABBRICATI	12.500.000,00
CONTENUTO (*)	1.300.000,00
RICORSO TERZI	1.500.000,00

(*) Contenuto: consiste in tutto quanto rientrante nelle definizioni:
Apparecchiature elettroniche, Attrezzature e Arredamento.

Apparecchiature elettroniche

- sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati;
- elaboratori di processo o di automazione di processi industriali non al servizio di singole macchine;
- personal computers e minielaboratori, apparecchi telefonici.

Attrezzature e Arredamento

Attrezzi, mobilio di ufficio, arredi, macchine d'ufficio, scaffalature, banchi, elettrodomestici, serbatoi metallici e tubazioni;

cancelleria, registri, stampati, nonché oggetti di vestiario ed indumenti in genere, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti.

Apparecchiature di segnalazione e comunicazione, impianti e strumenti di sollevamento, impianti e attrezzature di pesa, nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A.; impianti portatili di condizionamento o riscaldamento;

Fabbricato

l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione o interrate, impianti idrici, igienici e sanitari, impianti fissi per illuminazione, impianti ad uso esclusivo di riscaldamento dei locali, ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altre installazioni considerate immobili per natura o per destinazione, affreschi e statue non aventi valore artistico, solaio e tetto.

I fabbricati sono suddivisi nelle seguenti quattro classi:

- Prima Classe: fabbricato con strutture portanti verticali, solai, pareti esterne e tetto in materiali incombustibili; nei soli fabbricati a più piani è tollerata l'armatura del tetto in legno. A questi effetti, è considerato piano anche il solaio immediatamente sottostante al tetto;
- Seconda Classe: fabbricato con strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto in materiali incombustibili; solai od armatura del tetto comunque costruiti;
- Terza Classe: fabbricato con strutture portanti verticali in materiali incombustibili; solai, pareti esterne e tetto comunque costruiti;
- Quarta Classe: fabbricato comunque costruito.

Solaio

complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature. **Terrorismo:** qualsiasi azione intenzionalmente posta in essere o anche solo minacciata da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare e destabilizzare uno Stato, la popolazione o parte di essa.

Tetto

insieme delle strutture, portanti e non portanti (compresi orditura, tiranti e catene), destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.

DEFINIZIONI SPECIFICHE PER L'ASSICURAZIONE INCENDIO:

Esplosivi

sostanze e prodotti che anche in piccole quantità: a) a contatto con l'aria o l'acqua a condizioni normali danno luogo ad esplosione; per azione meccanica o termica esplodono; b) e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6 Maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.

Esplosione

sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Incendio

combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi.

Incombustibilità

si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750 C° non danno luogo e manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'interno.

Inflammabili

- gas combustibili;
 - sostanze e prodotti non esplosivi con punto di infiammabilità inferiore a 55 C°, ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35 C° centesimali;
 - sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili.
- Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. del 17 dicembre 1977 allegato V.

Contenitore antincendio

mobile a doppia parete in lamiera di acciaio con intercapedine riempita con speciali materiali isolanti, non deteriorabili nel tempo. Esso deve avere una struttura compatta, indeformabile; i perimetri dei battenti e le testate dei cassettei devono presentare un incastro rompifiamma; nel caso di classificatore ogni cassetto deve risultare separato dall'altro da un diaframma di separazione anch'esso in speciale materiale isolante per rendere ciascun cassetto una unità a sé stante. Tutte le chiusure devono essere del tipo a scatto automatico. Ogni contenitore antincendio deve essere corredato di un certificato comprovante le prove di collaudo alle quali è stato sottoposto.

Muro pieno

muro senza aperture, elevato da terra a tetto, costruito in calcestruzzo e/o laterizio, di spessore non inferiore a 1,3 cm o in conglomerati incombustibili naturali od artificiali o in pietre, di spessore non inferiore a 20 cm. Sono ammessi: i pannelli in vetrocemento armato a doppia parete facenti corpo con la muratura; le aperture minime per il passaggio degli alberi di trasmissione, delle condutture elettriche e dei condotti per fluidi; le aperture, in numero non superiore ad una per piano, purché presidiate da serramenti interamente metallici e privi di luci.

Rischio separato

rischio o l'insieme di più rischi elementari coesistenti, disgiunto da altri rischi mediante "Muro pieno" o spazio vuoto uguale o superiore a 1 m.

Scoppio

repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale

del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del C.C..

Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Il pagamento del premio verrà effettuato in n. 3 (tre) ratei annuali.

I premi devono essere pagati alla Società o all'agenzia alla quale è assegnata la polizza.

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Trascorsi 15 giorni da quello della scadenza del premio la Società ha diritto a dichiarare con lettera a mezzo pec la risoluzione del contratto, fermo il diritto ai premi scaduti.

Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Fermo restando che il Contraente, in caso di trasferimento - in tutto o in parte - della propria sede istituzionale, si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di comunicare tempestivamente dette variazioni e di richiedere un'appendice di adeguamento della polizza in essere alle variazioni intervenute ovvero, in alternativa, di recedere dal contratto con preavviso di mesi sei mediante comunicazione a mezzo pec.

Art. 4 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'assicurato deve dare comunicazione scritta a mezzo pec alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del C.C..

Art. 5 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'assicurato ai sensi dell'art 1897 c.c. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 6 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione. La relativa comunicazione deve essere data mediante lettera a mezzo pec ed ha efficacia dopo 30 giorni dalla data di invio della stessa. In tal caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Art.7 - Durata dell'assicurazione e periodo di assicurazione

La durata dell'assicurazione è triennale, dal 14/01/2018 al 14/01/2021.

L'Assicurazione cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta da nessuna delle parti.

Viene espressamente prevista la facoltà dell'AIFA di prorogare la durata del contratto, sussistendo i presupposti di cui all'art. 106, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016.

E' vietato il rinnovo tacito.

Art.8 – Oneri

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art.9 – Foro Competente

Per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente polizza è competente il Foro di Roma.

Art.10 – Rinvio alla legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 11 - Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio

La Società si impegna a fornire al Contraente con periodicità annuale, entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo, l'elenco dei sinistri così suddivisi:

Sinistri denunciati;

Sinistri riservati;

Sinistri liquidati;

Sinistri respinti.

I suddetti elenchi dovranno essere corredati dalla data di apertura del sinistro, dall'indicazione dell'importo liquidato, dal motivo del rigetto del sinistro e dalla data di chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo.

Art. 12 – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 13 – Ispezioni delle cose assicurate

La Società ha il diritto di visitare le cose assicurate ed il Contraente o l'assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 14 – Obblighi in casi di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 del C.C.;
- b) darne avviso all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del C.C.;

L'inadempimento di uno dei predetti obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del C.C..

- c) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato

delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

Art. 15 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 16 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

a) direttamente dalla Società, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;

oppure a richiesta di una delle Parti:

b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale di Roma. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 17 - Mandato dei periti

I Periti devono:

1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;

2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui al precedente Art. 14;

3) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui ai successivi Artt. 18 e 19;

4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuato ai sensi del precedente Art. 16 lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se uno dei Periti si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 18 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

I. Fabbricati - si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante;

II. Apparecchiature elettroniche, Attrezzature e Arredamento - si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento, stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;

L'ammontare del danno si determina:

per i fabbricati (punto I) - applicando il deprezzamento di cui al punto I alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui;

per Apparecchiature elettroniche, Attrezzature e arredamento (punto II) - deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate, nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario.

Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto del successivo articolo.

E' fatto salvo quanto stabilito al successivo Art. 19.

Art. 19 - Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo

Premesso che per "valore a nuovo" si intende convenzionalmente:

- per i fabbricati il costo per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;

- per le apparecchiature elettroniche, le attrezzature, l'arredamento il costo di rimpiazzo dei beni distrutti o danneggiati con altri nuovi eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;

Le Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo".

Agli effetti del risarcimento resta comunque convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato un importo superiore al doppio del relativo valore del bene danneggiato determinato in base alle stime di cui al precedente Art. 18.

Sono esclusi dall'assicurazione "valore a nuovo":

- a) le cose fuori uso o non più utilizzabili per l'uso corrente al momento del sinistro;
- b) gli impianti o apparecchi (anche in stato di attività) e relativi pezzi di ricambio per i quali sia cessata la fabbricazione o non siano più disponibili.

Art. 20 - Assicurazione parziale

Se dalle stime fatte con le norme del precedente Art. 18 risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Art. 21 - Deroga alla regola proporzionale

Relativamente alle partite tutte di polizza, a parziale deroga del precedente Art. 20, si conviene fra le Parti che, in caso di danno, non si farà luogo all'applicazione della regola

proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata maggiorata del 10% non sia inferiore al valore risultante al momento del sinistro o, se operante, al valore a nuovo; qualora la somma assicurata risultasse inferiore, il disposto del precedente Art. 20 rimarrà operativo in proporzione del rapporto tra la somma assicurata così maggiorata ed il valore suddetto.

Art. 22 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni il Contraente o l'assicurato, al momento del verificarsi del sinistro, deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 23 - Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del c.c. per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 24 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno, sempreché non sia stata fatta opposizione e sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che il danno non sia stato causato con dolo o colpa grave del Contraente o dell'assicurato, dei legali rappresentanti.

Art. 25 - Anticipi sulle indennità

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% della differenza tra l'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite e € 100.000,00, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000,00. La Società adempirà all'obbligazione entro 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non può comunque essere superiore a € 500.000,00, qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra è effettuata come se tale condizione non esistesse.

Art. 26 - Rinuncia all'azione di rivalsa

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, all'azione di rivalsa (art. 1916 del C.C.) nei confronti di terzi responsabili del sinistro a condizione che l'Assicurato:

- ne faccia motivata richiesta entro 30 giorni dall'accadimento del sinistro;
- non eserciti, verso i responsabili medesimi, l'azione di risarcimento.

NORME ULTERIORI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO

Art. 27 – Rischio Assicurato

La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:

- incendio,
- fulmine;
- esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
- caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate.

La Società indennizza altresì:

- i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi previsti in polizza che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 m da esse;
- i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio;
- le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro come precisato al successivo Art. 31, fermo quanto previsto dal precedente Art. 23.

Art. 28 – Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) causati da atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato;
- b) causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) causati con dolo o colpa grave del Contraente o dell'assicurato, dei legali rappresentanti;
- d) causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni, alluvioni e allagamenti;
- e) smarrimento o furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- f) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- g) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione, salvo quanto previsto al successivo Art. 32;
- h) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

NORME ULTERIORI CHE REGOLANO LE COPERTURE NON INCENDIO

Art. 29 - Acqua Condotta

1. La Società risponde dei danni materiali e diretti causati da fuoriuscita di acqua o dispersione di liquidi a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati assicurati.

La Società non risponde:

- dei danni causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognatura, gelo, rottura degli impianti automatici di estinzione;

- dei danni causati ad altri soggetti dalla dispersione del liquido;
- delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione, salvo quanto disposto al successivo comma;
- dei danni alle cose assicurate poste in locali interrati o seminterrati.

2. Spese di ricerca e riparazione per danni da acqua condotta: la Società in caso di sinistro previsto dalla garanzia "Acqua Condotta" ed in deroga da quanto dalla stessa previsto risarcisce, sino alla concorrenza di 1.550,00 Euro per anno assicurativo, le spese per demolizione e ripristino di parti del fabbricato e di impianti, sostenute allo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua.

Art. 30 - Ricorso terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Solo ai fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'Assicurato.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria, del suolo.

Non è comunque considerato terzo il legale rappresentante del Contraente.

L'assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del C.C..

Art. 31 - Spese demolizione e sgombero

La Società risponde delle spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire presso il più vicino luogo di scarico autorizzato i residui del sinistro, sino alla concorrenza della somma assicurata in polizza.

Si precisa inoltre che verranno indennizzate anche le spese di demolizione e di sgombero sostenute dall'Assicurato per adempire all'obbligo di salvataggio di cui all'art. 1914 del C.C..

Art. 32 - Fenomeno elettrico

La Società risponde, a deroga di quanto previsto dal precedente Art. 28 lettera g), dei danni diretti e materiali a apparecchiature elettroniche, attrezzature, arredamento causati da correnti, scariche o altri fenomeni elettrici (compresa l'azione del fulmine e della elettricità atmosferica).

Per i trasformatori con oltre 12 anni d'esercizio si conviene fra le parti di escluderli dall'eventuale estensione di garanzia "valore nuovo".

La Società non risponde dei danni:

- causati da usura o da carenza di manutenzione;

- verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, nonché a quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
- ai mezzi di trasporto iscritti al Pubblico registro Automobilistico.

Agli effetti di questa garanzia "Fenomeno Elettrico", in ogni caso, la Società non pagherà importo superiore a € 8.000,00 per uno o più sinistri che avvengono in un anno assicurativo.

Art. 33 - Eventi atmosferici

La Società risponde dei danni materiali o diretti:

1. derivanti agli enti assicurati, compresi recinti, cancelli, nonché attrezzature, impianti e cose assicurate posti sotto tettoie in sosta temporanea, da: vento, uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, nubifragi e simili manifestazioni atmosferiche (inclusi i danni da urto di cose asportate o crollate per effetto di uno degli eventi predetti).

La Società non risponde:

a) dei danni materiali e diretti causati da:

- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
- formazione di ruscelli, accumuli esterni di acqua, rottura o rigurgiti di sistemi di scarico;
- gelo e sovraccarico di neve;
- cedimenti, franamenti del terreno ancorché verificatisi a seguito dei predetti eventi atmosferici;

b) dei danni subiti da:

- alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
- enti all'aperto, eccetto quelli all'aperto per naturale destinazione;
- fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
- serramenti, vetrate e lucernari in genere, ameno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
- lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica, per effetto di grandine.

Agli effetti della presente garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari a € 1.000,00;
- in nessun caso la Società risarcirà, per uno o più sinistri che avvengono nel corso della stessa annualità assicurativa, importo superiore al 70% della somma assicurata, rispettivamente, per ciascun partita.

Art. 34 - Fumo

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.

Art. 35 - Urto veicoli

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da urto di veicoli, in transito sulla pubblica via, non appartenenti all'Assicurato né al suo servizio.

Allegati:

- 1) Planimetria Via del Tritone n. 169 int.4;
- 2) Planimetria Via del Tritone n. 169 int.6;
- 3) Planimetria Via del Tritone n. 169 int.8;
- 4) Planimetria Via del Tritone n. 181, piano terzo.



Agenzia Italiana del Farmaco
AIFA

Ufficio Attività Negoziale e Gestione Patrimonio

Verbale di apertura delle buste pervenute nell'ambito
dell'indagine di mercato per l'acquisizione del preventivo per affidamento del servizio di
copertura assicurativa "Globale Fabbriati" dell'AIFA per il triennio 14/01/2018-14/01/2021

L'anno 2018, il giorno 9 del mese di gennaio, alle ore 11,00, presso la sede dell'Agenzia Italiana del Farmaco, sono presenti il Dott. Stefano Pirone, la sig.ra Rossella Molica Bisci e la Dott.ssa Valeria Casale dell'Ufficio Attività Negoziale e Gestione del Patrimonio, riunitisi per le operazioni di apertura dei plichi pervenuti presso l'Agenzia nell'ambito dell'indagine di mercato in oggetto, avviata con nota inviata a mezzo pec in data 21/12/2017 ai seguenti sei OE:

- ALLIANZ S.p.A. Prot. n. AIFA/0137646-P del 21/12/2017;
- AXA ASSICURAZIONI S.p.A. Prot. n. AIFA/0137651-P del 21/12/2017;
- GENERALI ITALIA S.p.A. Prot. n. AIFA/0137655-P del 21/12/2017;
- REALE MUTUA Prot. n. AIFA/0137657-P del 21/12/2017;
- UNIPOL SAI ASSICURAZIONI S.p.A. Prot. n. AIFA/0137660-P del 21/12/2017;
- VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. Prot. n. AIFA/0137662-P del 21/12/2017.

Preliminarmente si prende atto che è pervenuto, entro la data di scadenza prevista per le ore 12:00 del 03/01/2018, un unico plico inviato dalla compagnia assicuratrice Generali Italia S.p.A. e assunto al prot n. 0000305-A del 03/01/2018 ore 10:42.

I presenti procedono all'apertura del plico, previa verifica della integrità e regolarità dello stesso, e rappresentano che dall'esame dello stesso emerge che il premio annuo lordo offerto per il servizio *de quo* è pari a € 8.624,00 (ottomilaseicentoventiquattro/00), comprensivo di oneri di legge, pari ad un importo complessivo, per il triennio 14/01/2018-14/01/2021, di € 25.872,00 (venticinquemilaottocentottantadue/00), comprensivo di oneri di legge.

Il tavolo tecnico rileva che l'offerta presentata dall'unico OE, Generali Italia S.p.A, è conforme alle specifiche richieste di cui al Capitolato e presenta un ribasso del 13,76% rispetto alla somma di euro 30.000, comprensiva di oneri di legge, indicata dall'AIFA quale importo massimo dell'affidamento.

Detta offerta può, pertanto, ritenersi congrua.

SP *[Signature]*
1
[Signature]

Sulla base delle risultanze di cui sopra, l'Ufficio ANGP provvederà a trasmettere gli atti al RUP e Direttore Generale per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa "Globale Fabbricati" dell'AIFA per il triennio 14/01/2018- 14/01/2021.

Il presente verbale è composto da n. 2 pagine.

Dott. Stefano Pirone Stefano Pirone

Sig.ra Rossella Molica Bisci Rossella Molica Bisci

Dott.ssa Valeria Casale Valeria Casale

Allegato:

Preventivo Generali Italia S.p.A.



GENERALI

Roma, 02/01/2018

Spett.le
AIFA
Uff. Attività Negoziiale e Gestione del
Patrimonio

Via del Tritone, 181
00187 Roma

Oggetto: Richiesta preventivo copertura assicurativa "Globale Fabbricati" in favore dell'AIFA

Il sottoscritto Francesco Girotti nato a Roma il 16/12/1966 e Annarita Tanzilli nata a Roma il 03/08/1959, in qualità di PROCURATORI SPECIALI MUNITI DI POTERI DI RAPPRESENTANZA della Compagnia assicuratrice GENERALI ITALIA SPA, avente sede legale in MOGLIANO VENETO (TV), in Via MAROCCHESA, 14, partita IVA n. 00885351007, codice fiscale ed iscrizione nel registro delle imprese di Treviso n. 00409920584 del 15/07/2013, con riferimento alla procedura negoziata in oggetto, presenta offerta nei termini qui di seguito specificati.

Condizioni contrattuali

- Normativo: come da condizioni proposte dall'Ente in allegato;
- Durata del contratto: anni tre;
- Premio annuo finito: come da scheda sotto riportata.

AIFA AGENZIA ITALIANA DEL FARIAGO						
PARTITE INCENDIO	VALORE COMPLESSIVO ASSICURATO		TASSO ANNUO LORDO		PREMIO ANNUO LORDO	
Part. 1 - Fabbricati	Euro	12.500.000,00	0,60	%	Euro	7.500,00
Part. 2 - contenuto	Euro	1.300.000,00	0,68	%	Euro	884,00
Part. 3 - Ricorso terzi	Euro	1.500.000,00	0,16	%	Euro	240,00
Premio annuo lordo offerto totale	Euro	15.300.000,00				8.624,00

Distinti saluti.

Generali Italia S.p.A.
Francesco Girotti



Generali Italia S.p.A. - Sede legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchessa, 14, CAP 31021 - Tel. 041 5192111 - Fax 041 942909
www.generali.it - email: info@generali.it - pec: generalitalia@pec.generali.it
C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso n. 00409920584 - Partita IVA 00885351007 - Capitale Sociale Euro 1.618.628.430,00 i.v. Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 100021, soggetta al controllo di direzione e amministrazione dell'Azienda Unica Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritta al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.





Agenzia Italiana del Farmaco

AIFA

**AUTOCERTIFICAZIONE ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE E
DICHIARAZIONE DI IMPARZIALITA' VERSO TERZE IMPRESE AI SENSI DEGLI
ARTICOLI 46, 73 E 76 D.P.R. 445/2000**

Il sottoscritto Prof. Mario Giovanni Melazzini, in qualità di reggente dell'Ufficio Attività Negoziale e Gestione del Patrimonio con riferimento alla procedura identificata con il numero CIG ZF021A7705

dichiara di impegnarsi ad esercitare la propria attività in modo imparziale e senza preferenze o favoritismi;

nonché, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 dichiara, ai sensi dell'art. 77, commi 4, 5, 6 e 9 del D. Lgs. n. 50/2016 di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità ivi previste e/o indicate nelle Linee Guida/Determinazioni adottate/adottande in merito dall'ANAC.

In virtù dell'art. 14 del codice di comportamento dei pubblici dipendenti (D.P.R. 62 del 16/04/2013) e dell'art. 15 del Codice di comportamento dell'AIFA, dichiara inoltre, di non aver già concluso nel biennio precedente contratti a titolo privato con alcuna delle suddette imprese, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'art. 1342 del cod. civ..

Data 12/01/2018

(Firma)
